

Allegato C

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Proposta di legge

“Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015”

L'insieme delle funzioni e competenze pubbliche inerenti l'uso razionale dell'energia e, in particolare, l'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti rinnovabili in edilizia era allocato fino al 2015 in più enti territoriali.

Si precisa che, per efficienza energetica in edilizia ci si riferisce, in particolare, alle funzioni inerenti:

- l'applicazione di requisiti minimi “energetici” obbligatori nel momento in cui si fa un intervento edilizio/impiantistico;
- l'istituto della “certificazione energetica”, ovvero l'etichetta energetica che deve accompagnare un immobile che viene comunque messo sul mercato;
- i controlli periodici agli impianti termici civili, per mantenerne l'efficienza.

Sino al 2015, oltre alla Regione (quale ente di programmazione), tali funzioni erano assegnate alle province ed ai comuni:

- Le province provvedevano ai controlli di efficienza degli impianti termici civili (con l'eccezione dei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti). Per svolgere tale funzione, unitamente ad una importante opera di promozione e supporto alle politiche dell'efficienza energetica le province avevano creato (ad eccezione della sola provincia di Grosseto) un sistema di agenzie energetiche locali, organizzate nelle forme di società in house. .
- la legge regionale 39/2005 (Disposizioni in materia di energia) aveva affidato ai comuni le verifiche riguardanti la certificazione energetica degli edifici. La stessa legge aveva confermato ai comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti il controllo diretto sugli impianti termici secondo un riparto di competenze già a suo tempo disegnato dalla legge 10/1991 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia).

Tale riparto di funzioni aveva già suscitato problemi: salvo gli enti più grandi, gli altri faticavano a trovare le risorse tecniche ed economiche per lo svolgimento delle verifiche loro affidate.

Inoltre una materia sostanzialmente unitaria come l'efficienza energetica degli edifici si trovava suddivisa fra più soggetti, con conseguenti diseconomie e difficoltà di governo della stessa.

Questo quadro è stato profondamente modificato dalla L. 56/2014 (.....) e dalla conseguente legge regionale di attuazione (l.r. 22/2015), che ha riportato alla Regione le competenze in materia di energia svolte dalle province, fra cui le funzioni di controllo degli impianti termici.

Il subentro della Regione nelle società energetiche provinciali è stato differenziato, nella tempistica, proprio in considerazione dei presupposti e degli adempimenti provinciali richiesti a tal fine.

L'articolo 10 bis della l.r. 22/2016 ha disciplinato tale processo di trasferimento, che doveva concludersi entro il 31 ottobre. Al fine di consentire l'ultimazione degli adempimenti da parte delle province si è prevista la modifica dell'articolo 10 bis della l.r. 22/2016 per prolungare il termine dal 31 ottobre al 15 dicembre.

La proposta di legge in questione ricostituisce un quadro organico per le funzioni di cui trattasi , riconducendole alla competenza di un unico soggetto, la Regione e prevedendo altresì che la stessa – al termine del processo di riordino societario ed in conformità anche a quanto richiesto dal recente d.lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, si avvalga di un unico organismo societario, individuato nella società ARRR s.p.a. , per lo svolgimento di molte delle attività che compongono la funzione (in tal modo evitando i problemi di coordinamento e le disconomie di scala).

La presente proposta, pertanto, modifica la l.r. 39/2005, legge “quadro” regionale in materia di energia, la l.r. 87/2009 che disciplina la società "Agenzia regionale recupero risorse s.p.a." e la l.r. 22/2016, individuando anche una apposita disciplina transitoria; in particolare, provvede a:

- a) riportare alla Regione, quale unico ente competente, le funzioni sul controllo impianti termici dei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti;
- b) ricondurre, in attuazione della L. 175/2016 e quale completamento di un processo di razionalizzazione delle società energetiche ex provinciali, ad un unico organismo regionale anche le verifiche sugli attestati di prestazione energetica degli edifici, verifiche connesse ai controlli succitati, rendendole effettive e puntuali;
- c) individuare a regime la società in house ARRR s.p.a. come unico soggetto regionale per i controlli sugli impianti termici, per le verifiche sugli attestati di prestazione energetica e per la gestione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica in edilizia e quindi come centro di competenze sull'uso razionale dell'energia .

CAPO I - Modifiche alla l.r. 39/2005

Articolo 1

La norma modifica l'articolo 3 della l.r. 39/2005 per riportare, dal 1 gennaio 2017, alle competenze della Regione le funzioni di controllo e monitoraggio sugli attestati di prestazione energetica e tutte le funzioni di controllo degli impianti termici civili.

Si inserisce un comma 1 bis che specifica che in particolare per le funzioni inerenti l'efficienza energetica in edilizia la Regione si avvarrà di ARRR spa.

Articolo 2

Si modifica l'articolo 3 ter della l.r. 39/2005 per dare conto che le competenze sugli impianti termici e sugli APE (attestati di prestazione energetica) passano dai comuni alla Regione, mentre continuerà ad essere consegnata al comune la relazione progettuale di rispetto delle norme sul risparmio energetico (relazione ex legge 10/1991) che è uno degli allegati obbligatori del progetto edilizio e quindi viene gestita nella pratica edilizia.

Articolo 3

E' inserito nella l.r. 39/2005 l'articolo 22 bis: la Regione istituisce un sistema di riconoscimento degli soggetti certificatori e degli ispettori degli impianti termici, costituito da specifici elenchi formati da coloro che hanno, ai sensi delle norme statali, le competenze professionali in materia di certificazione energetica o di controllo impianti e che vogliono lavorare in Toscana.

La Regione inoltre promuove l'accrescimento professionale di tali categorie di tecnici.

Articolo 4

E' sostituito il testo dell'attuale articolo 23 della l.r. 39/2005 dedicato alla relazione progettuale di rispetto dei requisiti minimi energetici, che deve essere presentata da chi fa interventi edilizi o impiantistici tali da modificare le prestazioni energetiche di un edificio (relazione già prevista dalla l. 10/1991).

Articolo 5

E' sostituito il testo dell'attuale articolo 23 bis della l.r. 39/2005 dedicato all'attestato di certificazione energetica (rinominato dalla l. 63/2013 "attestato di prestazione energetica").

Anche la normativa statale sull'APE infatti è stata più volte positivamente aggiornata superando così le precedenti mancanze; e si richiedono oggi attestati sostanzialmente uguali su tutto il territorio nazionale che possano poi confluire in un database nazionale.

Quindi, per quanto riguarda i casi di obbligo e le norme tecniche si rimanda ora alla normativa statale.

Si mantiene una semplificazione già presente nella normativa regionale: quando si ha già *l'attestato di prestazione energetica* non è necessario dotarsi anche dell'*attestato di qualificazione energetica* di cui all'articolo 8 del dlgs 192/2005, ritrovandosi le informazioni del secondo pure nel primo.

Articolo 6

Si sostituisce l'articolo 23 ter della l.r. 39/2005 per specificare che i flussi dei dati al "sistema informativo regionale sull'efficienza energetica" affluiranno, dopo la riallocazione delle competenze, direttamente alla Regione.

A tali flussi di dati dovranno contribuire i distributori di energia (sia termica che elettrica) nel territorio regionale.

Il sistema informativo in questione sarà organizzato e gestito secondo specifiche dettate con decreto del dirigente della struttura regionale competente.

Articolo 7

Si sostituisce l'articolo 23 quater della l.r. 39/2005 per specificare le varie tipologie di soggetti che potranno avranno accesso ai dati del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica, anche per interagire con gli stessi dati e modificarli: dai proprietari degli immobili, certificatori energetici, manutentori degli impianti termici, fino ai notai (per l'esercizio delle loro funzioni relative al trasferimento di unità immobiliari) e ai Comuni.

Articolo 8

Si sostituisce l'articolo 23 quinquies della l.r. 39/2005 dedicato alle sanzioni amministrative inerenti l'efficienza energetica in edilizia. Nella nuova formulazione si fa riferimento al quadro sanzionatorio statale che è stato recentemente rinnovato dalla L. 90/2013 (che ha riscritto l'articolo 15 del d.lgs. 192/2005).

Sono mantenute specifiche sanzioni per alcune fattispecie non dettagliate a livello statale: i distributori di energia termica ed elettrica che non forniscono i dati dei propri clienti ai fini della formazione del catasto regionale degli impianti; e i manutentori che non inseriscono gli esiti dei loro controlli nello stesso catasto. E' precisato che il manutentore che non paga la sanzione pecuniaria non può accedere al sistema informativo regionale.

Articolo 9

Si sostituisce l'articolo 23 sexies della l.r. 39/2005 che disciplina i contenuti di uno e più regolamenti regionali sull'efficienza energetica in edilizia.

La modifica è necessaria sia per tenere conto dello spostamento delle funzioni, che da comunali e provinciali diventano funzioni interne regionali, sia perché oggi è presente su tale materia una normativa statale recente, adeguata e stringente alla quale si deve fare riferimento.

Articolo 10

Si aggiunge il comma 1 bis all'articolo 23 septies per disciplinare il contributo, da versarsi alla Regione, per ogni Attestato di Prestazione Energetica emesso. Ai sensi del d.p.r. 75/2013 art. 4, tale

contributo dovrà sostenere i costi del sistema di monitoraggio e di controllo sugli A.P.E. e, a regime, sarà determinato con deliberazione della Giunta regionale.

Con l' introduzione del comma 1 ter invece si disciplina l'onere per l'accesso dei tecnici al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica, a copertura dei costi di esercizio di tale sistema informativo.

Con l'aggiunta dei commi 1 ter e 1 quater si stabilisce quali contributi sono introitati direttamente dalla Regione e quali dalla società Arrr.

Articolo 11

Si inserisce nella l.r. 39/2005 l'articolo 23 octies inerente le verifiche della regolarità degli attestati di prestazione energetica: con delibera di Giunta verranno dettagliate le procedure regionali di controllo degli APE nel rispetto di quanto già dettato dal decreto interministeriale 26 giugno 2015 (Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).

Articolo 12

Si apportano modifiche alla norma finanziaria della l.r. 39/2005, inserendo nuovi comma che definiscono le variazioni apportate al Bilancio per effetto delle entrate e degli oneri derivanti dalle nuove funzioni del controllo termico.

CAPO II - Modifiche alla l.r. 87/2009

Articolo 13

Si sostituisce l'articolo 1 della l.r. 87/2009 che disciplina ARRR S.p.a. per definire ed aggiornare l'oggetto stesso della legge.

Articolo 14

Si modifica l'articolo 2 della l.r. 87/2009 che individua i soggetti che possono partecipare alla società ARRR s.p.a.. Viene meno la possibilità di partecipazione da parte delle Province poiché, a seguito della l.r. 22/2015, le stesse hanno cessato di avere competenze nelle materie ambientali ed energetiche.

Articolo 15

Si sostituisce l'articolo 5 della l.r. 87/2009, che disciplina l'oggetto sociale della ARRR s.p.a. per tenere conto delle nuove funzioni in materia di energia che a regime la società svolgerà, come strumento della Regione nel campo delle politiche di sostenibilità energetica e in particolare delle funzioni di controllo degli impianti termici

Articolo 16

Si modifica l'articolo 10 della l.r. 87/2009 per un primo necessario adeguamento alle disposizioni del d.lgs. 175/ 2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Articolo 17

Si abrogano i commi dell'articolo 12 della l.r. 87/2009 che hanno esaurito i propri effetti.

Articolo 18

Si inserisce l'articolo 12 bis della l.r. 87/2009 per disporre l'adeguamento dello statuto di ARRR.

Articolo 19

Viene sostituito l'articolo 13 della l.r. 87/2009 che riguarda la norma finanziaria.

Art. 20

Si introduce il comma 2 bis all'articolo 14 e, per l'effetto, si abroga l'articolo 11 bis della l.r. 87/2009.

Capo III - Modifiche alla l.r. 22/2015

Articolo 21

Si modifica l'articolo 10 bis della l.r. 22/2015 inerente il passaggio alla Regione delle funzioni di controllo degli impianti termici e il subentro nelle società energetiche provinciali: il termine per mettersi in regola con i requisiti richiesti ai fini del subentro della Regione nella quota societaria provinciale, è fissato al 15 dicembre 2016.

Capo IV - Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Articolo 22, 23, 24

Si dettano norme transitorie in materia di controlli sugli impianti termici. In particolare, si dispone che i comuni con più di quarantamila abitanti continueranno ad esercitare i controlli sugli impianti termici degli edifici e la vigilanza sugli attestati di prestazione energetica degli edifici sino al 31 dicembre 2016.

Articolo 25

Con tale articolo si precisa che la Regione provvederà al riordino delle partecipazioni societarie, nelle quali subentra ai sensi dell'articolo 10 bis della l.r. 22/2015, nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 175/2016.

Il processo dovrà portare tali società a confluire in ARRR s.p.a. entro il 31 dicembre 2017.

Fino a quel momento ARRR contribuirà comunque al coordinamento delle società ex provinciali in oggetto.

Articolo 26

L'articolo contiene le disposizioni di prima applicazione precisando il quadro normativo che continua ad applicarsi fino all'aggiornamento dei regolamenti regionali sulla certificazione energetica e sul controllo degli impianti termici.

Si dispone altresì da subito e fino al nuovo regolamento sul controllo impianti termici, che i controlli periodici di efficienza energetica sulle caldaie a gas di potenza tra 10 e 100 kilowatt (potenza tipica delle caldaie a servizio di singole unità immobiliari o di piccoli condomini) si effettuano, a partire dal controllo di prima accensione, dopo quattro anni e poi a seguire ogni due anni.

Si dispone altresì la misura del bollino per gli anni 2017 e 2018, fatta salva la disposizione a regime. Si dispone, infine, che l'avvalimento di ARRR da parte della Regione decorra dal 1 gennaio 2018.

Articolo 27

Si precisa che, nella materia dell'efficienza energetica in edilizia, per quanto non disposto nei precedenti articoli il riferimento è il decreto legislativo 192/2005 con tutti i suoi provvedimenti attuativi.

Articolo 28

L'articolo dispone l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo a quello della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.